



CORTE di APPELLO di MESSINA

Prima sezione civile

^^^^^^^^^^

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori:

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1) dr.ssa M. Pina LAZZARA | Presidente |
| 2) dr.ssa Marisa SALVO | Consigliere |
| 3) dr.ssa Anna ADAMO | Consigliere relatore |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 95/2020 R. G. (cui è riunito il n. 595/2020 R. G.), vertente

tra

SOCIETA' ADELE s. r. l., P. IVA: 029565570838, corrente in Taormina (ME), in persona del suo Amministratore *pro-tempore* Cascio Manuela, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce all'atto di impugnazione, dall'avv. Alfio Ardizzone (con PEC indicata), nel cui studio in Messina, via Santa Maria del Selciato n. 20, è elettivamente domiciliata,

ATTRICE

contro

BAMBARA Vera, nata a Taormina il 9 settembre 1963, c. f.: BMB VRE 63P49 L042I, elettivamente domiciliata in Messina, via Ghibellina n. 12, presso lo studio dell'avv. Gianfranco Scoglio (con PEC indicata) che la rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato, da intendersi congiunto in calce alla comparsa di costituzione e risposta,

CONVENUTA

Oggetto: Impugnazione per nullità del lodo arbitrale collegiale pronunciato il 6 novembre 2019, notificato il 10 novembre 2019, nella controversia insorta tra le due parti indicate in epigrafe in materia di *pagamento prestazioni professionali*.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'attrice: "Dichiarare nullo e/o annullare il lodo impugnato e pronunciato dal Collegio Arbitrale in data 06/11/2019 e notificato il successivo 10/11/2019 da parte del Collegio Arbitrale e in data



11/12/2019 dall'arch. Vera Bambara mezzo pec, per violazione della disposizione di cui all'art. 829 comma primo nn. 5, 9, 11 c. p. c.; 2) conseguentemente cassare il lodo e decidere nel merito; 3) comunque, dichiarare nullo e/o annullare il lodo pronunciato dal Collegio Arbitrale; 4) in subordine annullare il lodo impugnato ed accogliere le domande formulate dalla Società Adele s.r.l. contro la odierna convenuta Arch. Vera Bambara e che di seguito si ribadiscono: riconoscere e dichiarare che nessuna somma di denaro è dovuta all'arch. Vera Bambara per le causali di cui alla presente impugnazione; riconoscere e dichiarare che nessuna somma extra contratto è dovuta all'arch. Vera Bambara per le ragioni di cui alla presente impugnazione; riconoscere e dichiarare la responsabilità professionale dell'arch. Vera Bambara nella redazione del progetto di cui alla concessione edilizia n. 14/2009 per come esposto nella presente impugnazione; ritenere e dichiarare non dovuto alcun compenso al Collegio Arbitrale da parte della Società Adele s. r. l.. Con vittoria di spese e compensi”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 31 gennaio 2020 la SOCIETA' ADELE s. r. l. (d'ora in avanti indicata per brevità SOCIETA'), in persona del legale rappresentante *p. t.*, ha impugnato per nullità, nei confronti di BAMBARA Vera, il lodo indicato in oggetto con il quale il Collegio arbitrale - composto dai dottori architetti Giovanni Lazzari (Presidente), Antonello Longo e Giuseppe Orsi (arbitri) -, decidendo sulle domande avanzate dalla BAMBARA e sulle eccezioni e domande formulate dalla SOCIETA', ha dichiarato quest'ultima tenuta al pagamento, in favore di controparte, delle prestazioni professionali da lei rese sino alla data del recesso operato dalla società stessa dal contratto stipulato il 20 aprile 2009 e per l'assistenza extra-contratto prestata dalla BAMBARA per la predisposizione della documentazione tecnica necessaria per la partecipazione dell'ADELE s. r. l. alla procedura indetta dalla Regione Siciliana, per l'effetto condannando la SOCIETA' alla corresponsione della complessiva somma di € 26.399,26, oltre accessori di legge ed interessi moratori al saggio di cui al D. Lgs. n. 192/2012, al D. L. n. 1/2012, convertito con modificazioni, dalla legge n. 27/2012, e del D. L. n. 51/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2015, con decorrenza dalla data di introduzione del giudizio arbitrale sino al soddisfo, ed oltre interessi di legge *ex art.* 1224, comma 2, c. c. dalla data della messa in mora sino alla domanda arbitrale.

Ha inoltre posto a carico di entrambe le parti in via solidale – ripartite, nei rapporti interni, nella misura del 20% per l'attrice e dell'80% per la convenuta - le spese di funzionamento del Collegio arbitrale (determinate come in dispositivo) ed ha condannato la SOCIETA' al rimborso delle spese di difesa in favore di controparte nella misura dell'80%, liquidate come in dispositivo, in considerazione del parziale accoglimento delle difese della società convenuta.



La SOCIETA' attrice ha contestato il lodo per i motivi che s'illustreranno *infra* ed ha formulato le domande sopra testualmente riportate al paragrafo intitolato "conclusioni delle parti", previa sospensione della sua efficacia esecutiva.

Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente il 13 maggio 2020 si è costituita BAMBARA Vera, resistendo all'impugnazione di cui ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità in quanto costituente una censura generica all'operato degli Arbitri; ha inoltre evidenziato l'insussistenza delle dedotte violazioni dell'art. 829 c. p. c., contestando uno per uno i motivi di impugnazione di cui ha chiesto il rigetto, se non dichiarata inammissibile.

In via subordinata, in ipotesi di accoglimento del ricorso, ha chiesto che fosse dichiarata la nullità parziale del lodo limitatamente ai soli capi dello stesso oggetto di impugnazione ed alle parti connesse e, in sede rescissoria, che fosse dichiarata l'inammissibilità di tutte le avverse domande riguardanti il riconoscimento dell'errore professionale e del risarcimento dei danni poiché non ritualmente introdotte e, comunque, l'estinzione del diritto risarcitorio per intervenuto decorso del termine quinquennale, nonché, nel merito, il loro rigetto.

Ha poi chiesto che, in caso di annullamento del lodo, fossero accolte in fase rescissoria tutte le domande dalla stessa formulate, di pagamento della complessiva somma a lei dovuta a titolo di compenso professionale pari a € 46.607,93 oltre I.V.A., se dovuta, ed oneri previdenziali ed assistenziali, detraendo gli acconti già corrisposti negli anni precedenti per € 23.748,00 (accessori di legge compresi), conseguentemente liquidando in € 22.859,93, oltre I.V.A., se dovuta, ed oneri previdenziali ed assistenziali, il residuo compenso professionale ancora dovuto, ovvero in quella somma maggiore e/o minore ritenuta dovuta.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Nelle more della celebrazione della prima udienza, avendo parte attrice proposto separata istanza per la sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo, è stato instaurato apposito procedimento (iscritto al n. 595/2020 R. G.), di cui poi è stata disposta la riunione al presente giudizio con provvedimento del 18 gennaio 2020: l'istanza di inibitoria è stata dichiarata inammissibile con provvedimento del 15 marzo 2021 nell'ambito del sub-procedimento n. 95-1/2020 R. G. (all'uopo aperto per disposizione della stessa Corte) e successivamente, all'esito dell'udienza del 15 novembre 2021, è stato dichiarato non luogo a provvedere essendosi già provveduto (come sopra) sulla medesima istanza.

All'udienza del 6 giugno 2022 la causa è stata aggiornata, a causa del carico di ruolo, al 4 luglio 2022 per la precisazione delle conclusioni.

In detta udienza, svoltasi in modalità cartolare *ex art.* 221 legge 77/2020 e succ. mod., stanti le note di trattazione cartolare depositate da parte attrice, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre in via preliminare chiarire che la mancata presentazione di note di trattazione scritta da parte della convenuta per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni non osta alla decisione della causa, né dà luogo ad alcun *vulnus* dei suoi diritti di difesa, considerato che, per costante giurisprudenza, in caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni – cui, come è noto, è assimilabile l'omesso deposito di note di trattazione scritta per l'udienza cartolare -, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate (*Cass. Civ. n. 26523/2020*).

La SOCIETA'ADELE s. r. l., ripercorsa la vicenda processuale presupposta, eccepisce *in primis* l'invalidità del lodo ai sensi dell'art. 829, nn. 5 e 11, c. p. c. *per errore essenziale nella percezione della realtà e travisamento del fatto da parte degli arbitri, nonché per violazione di norme inderogabili e duplice errore di fatto nella ricostruzione ed interpretazione del contratto*.

Deduce in particolare che gli Arbitri non avrebbero motivato in ordine alle ragioni poste dalla SOCIETA' a fondamento delle sue richieste e si duole che non abbiano risposto ai quesiti da lei posti, evidenziando che la relativa motivazione sarebbe solo apparente avendo il Collegio meramente accolto le domande della BAMBARA senza fornire in merito alcuna adeguata motivazione, tale da potersi comprendere il relativo *iter* decisionale.

Evidenzia a riguardo che l'attrice aveva chiesto il pagamento dei compensi relativi alla prestazione riguardante lo "schema di impianto elettrico" – lett. p) – e quelli concernenti "altri impianti classe III categoria A" – lett. q) -, mentre la SOCIETA' ha dimostrato, con apposita documentazione (tra cui il progetto elettrico "Pensione Adele" redatto dall'ing. Amantea), che tale attività non è stata svolta dalla BAMBARA, bensì dall'ing. Francesco Amantea, il quale ha redatto il progetto dell'impianto elettrico con i relativi schemi e tavole descrittive ed ha avuto corrisposto, per detta prestazione, l'importo di € 15.903,79, come documentato attraverso il deposito delle parcelle a sua firma: sul punto – osserva - nulla si dice nella motivazione del lodo.

Aggiunge che quello che la BAMBARA ha indicato come "schema di impianto elettrico" da lei realizzato, e per il quale ha chiesto il pagamento della somma complessiva di € 13.339,80, altro non era che una semplice planimetria architettonica con l'individuazione di diversi punti luce e di corrente "schizzati a penna", ma, anche sul punto, mancherebbe nel lodo, a dire dell'impugnante, una motivazione adeguata tale da permettere di comprenderne la *ratio*.

Chiarisce ancora, in punto di fatto, che l'intero progetto di ristrutturazione è stato eseguito con l'ausilio di diversi professionisti, ossia l'arch. Bambara, quale progettista architettonico, l'ing. Vadalà, quale progettista strutturale, e l'ing. Amantea, quale progettista degli impianti, il cui capofila è certamente il progettista architettonico che redige il progetto finale e quello esecutivo, dovendo



indicare, nel dettaglio, tutti i vari elementi necessari per la realizzazione dell'opera, come, tra gli altri, la dislocazione dei vari impianti (luce, acqua, gas).

In virtù di ciò – puntualizza la SOCIETA' – le prestazioni di cui alle lettere p) e q) avrebbero dovuto essere inglobate nella voce a) del progetto di massima e nella voce c) di quello esecutivo.

Ribadisce dunque che dalla documentazione prodotta dalla controparte si ricava che in relazione al punto p) – *schema impianto elettrico* – lo “studio degli impianti” sarebbe consistito solo nell'indicazione grafica di alcuni simboli con un disegno a mano; in relazione al punto q) – *altri impianti* (ossia impianti idraulici, antincendio, climatizzazione e simili) – non sarebbero stati rinvenuti veri e propri grafici progettuali, ma solo bozze cartacee non in adeguata scala grafica relativa ai soli WC.

Conclude sul punto l'impugnante che il lodo va dichiarato nullo per mancanza o carenza di motivazione.

Il motivo è da ritenere inammissibile prima che infondato.

Occorre premettere che l'obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto agli arbitri dall'art. 823, n. 5, c. p. c., il cui mancato adempimento determina la possibilità di impugnare il lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 5, c. p. c., può ritenersi non soddisfatto **solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l'iter logico che ha determinato la decisione arbitrale** o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la "ratio" della decisione o, in altre parole, da denotare un "iter" argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione (cfr. *Cass. Civ. nn. 29288/2022; 16077/2021; 12321/2018; 28218/2013; 7573/2011; 6986/2007*), ma non è affatto consentito al giudice sindacare, ai sensi del citato n. 5, la logicità della motivazione.

In questa ottica l'impugnazione del loro relativamente alla motivazione è ammessa solo in presenza di una carenza tale da integrarne una sua sostanziale inesistenza, ovvero allorché sussista un'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (cfr. *Cass. Civ. n. 2747/2021*), restando precluso comunque il riesame del merito del giudizio già espresso dall'arbitro.

Tanto premesso, avuto riguardo ai ristretti casi in cui può essere ravvisato il vizio di nullità del lodo per carenza motivazionale – dedotto dalla SOCIETA' col primo motivo in esame – deve escludersi che, nel caso di specie, il Collegio Arbitrale sia incorso nell'omessa motivazione ovvero nella motivazione apparente.



Ed invero, a prescindere da qualsiasi considerazione sulla correttezza o meno della valutazione in proposito svolta dagli Arbitri (trattandosi di profili di merito non censurabili in questa sede), va detto che, contrariamente a quanto deduce la SOCIETA' attrice, il Collegio Arbitrale non ha affatto omesso di motivare la propria decisione in merito alla questione (che specificamente contesta l'impugnante) concernente le prestazioni indicate con le lettere p) – *schema impianto elettrico* – e q) – *altri impianti (classi III categoria A)* - ma, al contrario, vi ha dedicato un'apposita disamina a pag. 13 e 14 del lodo. Ha argomentato infatti – si riporta in sintesi – che solo in parte erano accoglibili le domande relative alla lett. p), segnatamente nella percentuale del 30% dell'importo inizialmente concordato, e ciò proprio in accoglimento *in parte qua* “dei quesiti di parte resistente”, dato che lo schema dell'impianto elettrico concordato tra le parti avrebbe presupposto la necessità di approfondire lo studio attraverso l'individuazione di circuiti principali e secondari, l'individuazione grafica di corrispondenza univoca tra gli interruttori, utenze elettriche e punti luce, nonché avrebbe dovuto considerare i centralini (quadro elettrico), le quote di installazione di punti luce e quant'altro, prestazioni che però non sono state rese nella loro completezza dalla BAMBARA, avendo riconosciuto solo le prestazioni riconducibili alla disposizione dei *layout* indicativi del posizionamento degli interruttori, prese, punti luce e rilevatori di fumo (si veda il lodo a pag. 13).

Quanto alla voce di cui alla lett. q) gli Arbitri hanno evidenziato l'infondatezza della relativa eccezione di parte resistente, spiegando che gli schemi degli altri impianti sono risultati, in base alla documentazione acquisita, eseguiti in maniera conforme a quanto concordato.

E' evidente allora che la motivazione del lodo non può dirsi assolutamente mancante sugli aspetti segnalati dall'impugnante, né tale da risolversi in una “non motivazione” o motivazione apparente, mentre, d'altra parte, appare evidente che, attraverso la denuncia del vizio di cui all'art. 829 n. 5 c. p. c., la SOCIETA' attrice ha inteso in realtà contestare nel merito le valutazioni del Collegio relativamente alle due voci suddette, chiedendone alla Corte, in sostanza, di sindacarne la logicità.

Ciò non è ammissibile dato che, come si è detto, il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte: pertanto l'accertamento in fatto compiuto dagli arbitri non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, tranne il caso in cui la motivazione del lodo stesso sia completamente mancata od assolutamente carente negli termini di stretta interpretazione sopra richiamati (v. *Cass. Civ. n. 13511/2007*).

Caso che non ricorre nella specie per le ragioni sin qui esposte, dovendosi all'evidenza ritenere che, attraverso i predetti argomenti, gli Arbitri hanno riconosciuto in buona parte fondati i rilievi della resistente in merito alle prestazioni concernenti lo *schema di impianto elettrico*, non completamente ed adeguatamente eseguite dalla BAMBARA secondo il convincimento del Collegio – tanto da avere



ridotto il corrispettivo pattuito al solo 30% -, mentre hanno disatteso le eccezioni riguardanti "gli altri impianti" (lett. q) per essere le relative prestazioni state giudicate conformi alla documentazione acquisita.

Ne discende l'inammissibilità del motivo.

Con il **secondo motivo** la parte impugnante ha dedotto l'invalidità del lodo per violazione del principio del contraddittorio ai sensi dell'art. 829, n. 9, c. p. c., sostenendo che, a fronte della richiesta della BAMBARA della somma di € 5.000,00 per lo svolgimento di una presunta attività extra-contratto (ossia per avere prestato assistenza tecnica in favore della società per la partecipazione al Bando della Regione Sicilia – P. O. R. Sicilia 2011), il Collegio Arbitrale, quando già l'istruttoria si era conclusa e le parti avevano depositato gli scritti finali, avrebbe rideterminato *inaudita altera parte* la somma originariamente richiesta dalla attrice in quella maggiore di € 12.555,31, senza che le parti abbiano avuto la possibilità di esporre le proprie difese in relazione ai calcoli ed agli aggiornamenti operati dal Collegio.

Ha altresì dedotto la nullità del lodo ai sensi del n. 4 dell'art. 829 c. p. c. sostenendo che gli Arbitri, dando per certo l'accordo tra le parti per un importo di € 5.000,00, non avrebbero potuto procedere a ricalcolare l'importo.

Infondato è il secondo motivo.

Risulta dalla domanda arbitrale – riportata nella parte narrativa del lodo impugnato - che la BAMBARA ha chiesto il pagamento della somma di € 5.000,00 oltre accessori per la prestazione extra-contratto sopra indicata, aggiungendo anche che, in caso di contestazione, fosse dagli Arbitri riconosciuto il valore della prestazione medesima nella cifra anzidetta *ovvero in quella maggiore o minore ritenuta dovuta dal Collegio*.

Risulta altresì che controparte, contestate tutte le richieste dell'attrice, ha sul punto specifico chiesto che fosse dichiarata la responsabilità della progettista in relazione alla procedura di partecipazione al bando regionale.

Il Collegio Arbitrale, all'esito della istruttoria, ha riconosciuto lo svolgimento della predetta attività da parte della BAMBARA e però, poiché "*non esiste documentazione probante circa l'onorario concordato e le posizioni delle parti risultano pressoché discordanti anche in ordine alle deposizioni rese dai testi*" (così testualmente a pag. 15 del lodo), ha ritenuto di dovere valutare la prestazione documentata (attività di aggiornamento prezzi, redazione di un'ampia relazione aggiuntiva a quella originaria, produzione di un nuovo elaborato denominato "disciplinare elementi tecnici" e di un



fascicolo denominato “piano di manutenzione dell’opera”) secondo le tariffe all’epoca vigenti, di cui al D. M. 04/04/2001.

Sin dall’introduzione del giudizio arbitrale, dunque, la parte convenuta è stata posta nella condizione di conoscere e di contraddire sulla domanda di pagamento dei compensi per la prestazione extra-contratto *de qua*, nella consapevolezza che, in caso di disaccordo o contestazione in merito ad essa, gli Arbitri avrebbero potuto e dovuto determinare la somma spettante alla professionista facendo ricorso ai criteri tariffari, secondo il disposto del primo comma dell’art. 2233 c. c., anche liquidando un importo maggiore di quello di € 5.000,00 indicato dall’istante, visto che, comunque, quest’ultima ne ha chiesto l’eventuale quantificazione anche in misura maggiore (o minore).

La mancanza di accordo sull’*an* e sul *quantum* di tale prestazione extra-contratto – che anzi ha formato oggetto di contestazione da parte della SOCIETA’ – ha rappresentato un dato di fatto emerso in giudizio sin dalla costituzione di parte resistente, non trovando riscontro in atti, né nel testo del lodo, nemmeno l’assunto dell’impugnante secondo cui il Collegio Arbitrale abbia dato “per certo” l’accordo sulla somma di € 5.000,00, visto che, al contrario, nel lodo si è messa in evidenza la diversa posizione delle parti a tal riguardo (come riportato testualmente più sopra).

La questione, in definitiva, è stata adeguatamente sottoposta, sin dall’inizio del procedimento, al pieno contraddittorio delle parti, che hanno avuto perciò la possibilità di formulare in merito le proprie difese nel corso di tutto il suo svolgimento, sino al momento del passaggio in decisione, non ravvisandosi perciò la violazione del principio del contraddittorio dedotta dall’attrice e men che mai la violazione del divieto per gli Arbitri di pronunciarsi in merito ad essa – visto che si è trattato del medesimo tema dei compensi professionali compromesso in arbitri -, con conseguente insussistenza anche del (per vero genericamente) dedotto motivo di nullità di cui all’art. 829, comma 1, n. 4, c. p. c..

Senza tacere *ad abundantiam* – quanto ancora alla violazione del principio del contraddittorio – che in tema di giudizio arbitrale, la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo formale ma nell’ambito di una ricerca volta all’accertamento di un’effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, onde verificare se l’atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l’inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte; ne consegue che la nullità del lodo e del procedimento devono essere dichiarate solo ove nell’impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarle, segua l’indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa (v. *Cass. Civ. nn. 33900/2022; 15612/2022; 18600/2020*).

Nel caso in esame, al di là della mera asserzione della SOCIETA’ circa la mancata possibilità di “spiegare le proprie difese”, l’impugnante non ha dedotto alcunché di specifico in merito ad un



eventuale pregiudizio subito, né ha indicato in che cosa sarebbero consistite le opportunità di difesa mancate per via della asserita violazione *de qua*.

Ne discende il rigetto anche del secondo motivo.

Col **terzo motivo** si denuncia la *violazione del principio del contraddittorio ex art. 829, comma 1, n. 11, c. p. c.* in relazione ai quesiti posti dall'allora resistente, assumendo l'impugnante che davanti agli Arbitri la SOCIETA' ha chiesto riconoscersi errori professionali in capo alla BAMBARA e, per tale ragione, la conseguente verifica dello stato dei luoghi, ma sul punto la motivazione – a suo dire – mancherebbe o sarebbe carente, essendosi il Collegio limitato a ritenere irrilevante la differente misurazione (per cm. 67), che è stata ricondotta alla normale tolleranza di cantiere, senza adeguatamente motivare sul punto, nonché ad affermare che nessun danno era derivato alla SOCIETA', nonostante gli errori riscontrati nei grafici progettuali allegati alla C. E. relativamente alle imposte dei vari interpiani che, di fatto, hanno comportato invece – a dire dell'impugnante – un'alterazione dello stato dell'immobile.

Si duole, in definitiva, del fatto che il Collegio, nonostante le rilevanti anomalie segnalate e le discrasie meglio descritte alle pagg. 14 – 19 dell'atto di impugnazione (cui qui si rimanda per brevità), non abbia fornito a riguardo alcuna adeguata motivazione, tanto da non potere comprendersi l'*iter* argomentativo seguito dagli Arbitri.

Il motivo è inammissibile, prima che infondato, per le stesse ragioni sopra enunciate in relazione al primo motivo.

Richiamata la nozione di “carenza motivazionale” del lodo secondo la stretta interpretazione della giurisprudenza di legittimità sopra riportata, rileva la Corte che sull'eccezione di parte resistente circa gli “errori professionali” della BAMBARA il Collegio si è pronunciato espressamente, evidenziando che nessuna colpa grave è ascrivibile alla professionista nell'espletamento della sua prestazione essendo stata documentata la regolare esecuzione dei lavori come autorizzati dalla C. E. n. 14/2009, pienamente valida ed efficace.

In proposito ha puntualizzato che non risultava avviato alcun procedimento per l'annullamento della predetta concessione edilizia da parte del Comune di riferimento e che, d'altra parte, l'altezza indicata nel progetto assentito con la stessa – pari a m. 16,49 – era di poco superiore a quello della variante successivamente approvata (con SCIA prot. n. 579 dell'11 gennaio 2017) – pari a m. 15,82, essendo la differenza (cm. 67) rientrante comunque nella normale tolleranza di cantiere, come tale consentita dalla legge regionale n. 71/1978 (e succ. mod. e int.) in quanto non considerata difformità progettuale.



Ha inoltre osservato che l'errore nella misurazione evidenziato da parte resistente è stato solo un errore cartografico che non ha inciso sulla volumetria o sulle possibili redazioni di differenti ipotesi progettuali, aggiungendo che detta misurazione è stata successivamente accertata, da altro professionista incaricato dalla società (colui, cioè, che ha presentato la variante di cui alla SCIA dell'11 gennaio 2017), come corrispondente allo stato dei luoghi (ossia del fabbricato esistente), tale che nessun danno è derivato alla SOCIETA' dalla differente misurazione anzidetta.

Si è riportato (in sintesi) il contenuto della motivazione del lodo arbitrale sulla questione dedotta dall'impugnante col terzo motivo in esame per evidenziare come, a differenza di quanto ha dedotto la SOCIETA', il Collegio Arbitrale non abbia affatto tralasciato di motivare sulle questioni, eccepite dalla resistente, degli "errori professionali" della BAMBARA e della "nullità della C. E. n. 14/2009 in relazione all'errore di misurazione" riscontrato, ma anzi, come riportato testé, ha fornito un'esaustiva esposizione delle argomentazioni in ragione delle quali ha ritenuto di dovere respingere entrambe le eccezioni della resistente, non potendosi affatto sostenere, come vorrebbe l'impugnante, che si sia trattato di motivazione meramente apparente e/o comunque tale da non comprenderne l'iter logico.

Non sussiste, dunque, all'evidenza il vizio motivazionale dedotto col terzo motivo, in cui peraltro si richiama, quale motivo di nullità, quello previsto dal n. 11 comma 1 dell'art. 829 c. p. c. (che si riferisce alla contraddittorietà delle disposizioni contenute nel lodo), pur avendolo prima intitolato quale "invalidità del violazione del principio del contraddittorio" (che invece è previsto dal n. 9), salvo poi, nella descrizione del motivo, argomentare in termini di "mancanza di motivazione" sui quesiti posti a fondamento della difesa della SOCIETA' ADELE s. r. l.: la prospettazione confusionaria del motivo stesso ne dimostra in qualche modo – si osserva *ad abundantiam* – la pretestuosità che sottende verosimilmente la richiesta di rivisitazione della valutazione di merito degli Arbitri, non ammissibile in questa sede come si è detto sopra.

Ne discende l'inammissibilità, prima che l'infondatezza, anche del terzo motivo di impugnazione.

All'integrale rigetto dell'impugnazione (in parte inammissibile e in parte infondata) segue la condanna della SOCIETA' ADELE s. r. l., in persona del legale rappresentante *p. t.*, alla rifusione delle spese del presente grado in favore di controparte, secondo la regola della soccombenza.

Esse vanno liquidate in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022 (qui applicabili *ratione temporis* ai sensi del disposto dell'art. 6 dello stesso), in via forfettaria (stante la mancata allegazione di apposita notula), tenuto conto dello scaglione relativo al valore della controversia determinato in base al diritto accertato (oggetto della disputa) – scaglione da € 26.001 a € 52.000 - ed applicando i parametri tariffari medi in considerazione dell'entità delle questioni trattate e del rilievo delle



prestazioni defensionali rese, eccetto che per la fase istruttoria per la quale può applicarsi il valore minimo data la sua modesta incidenza (avendo essa riguardato solo produzione documentale), determinandole così in complessivi € 8.469,00 a titolo di onorario - di cui € 2.058,00 per la fase di studio della controversia, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase istruttoria e € 3.470,00 per la fase decisionale -, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta).

Avendo il procedimento *ex art.* 828 c p. c. – quale il presente – natura impugnatoria, va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma *1-quater*, D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'attrice impugnante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.

P. Q. M.

la **Corte di Appello di Messina, prima sezione civile**, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:

- respinge l'impugnazione (in parte inammissibile e in parte infondata secondo quanto specificato in parte motiva) proposta dalla **SOCIETA' ADELE s. r. l.**, in persona del legale rappresentante *p. t.*, con atto notificato il 31 gennaio 2020, avverso il lodo arbitrale collegiale pronunciato *inter partes* il 6 novembre 2019, nei confronti di **BAMBARA Vera** e, per l'effetto, ne conferma validità ed efficacia;
- condanna la **SOCIETA' ADELE s. r. l.**, in persona del legale rappresentante *p. t.*, al rimborso delle spese della presente impugnazione in favore di controparte, liquidate in complessivi € 8.469,00 a titolo di onorario (come in parte motiva suddivisi), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta);
- dà atto che sussistono i presupposti perché la parte attrice (impugnante), in quanto soccombente *ut supra*, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) **del 16 giugno 2023**

Il Consigliere estensore

(dr.ssa Anna ADAMO)

Il Presidente

(dr.ssa M. Pina LAZZARA)

